



Il Regolamento *de minimis* e le modifiche da parte della Commissione

📅 21/12/2023

📌 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETÀ, PROSPETTIVE

Marco Stillo

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3. Il Consiglio, tuttavia, può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate da tale obbligo. Tra queste, in particolare, vi sono i c.d. "aiuti *de minimis*", ossia quelli che non superano un importo prestabilito concessi ad un'impresa unica in un determinato arco di tempo e che sono attualmente

disciplinati dal c.d. "Regolamento *de minimis*"¹, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2023. Di conseguenza, in data 13 dicembre 2023 la Commissione ha adottato una Comunicazione² che introduce diverse modifiche, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto opportuno aumentare da 200.000 a 300.000 euro il massimale per gli aiuti che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato Membro³, di modo da tener conto dell'inflazione che ha avuto luogo dall'entrata in vigore del Regolamento *de minimis* e da assicurarsi che le nuove misure non incidano sugli scambi tra gli

¹ Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», GUUE L 352 del 24.12.2013.

² Com. Comm. C(2023) 9700 final, *Regolamento (UE) .../... della Commissione del 13.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"*.

³ Si veda l'articolo 3 del nuovo Regolamento.



Stati Membri e non falsino la concorrenza.


In secondo luogo, è previsto un obbligo per gli Stati Membri di istituire, a partire dal 1° gennaio 2026, un registro centrale a livello nazionale o europeo in cui inserire tutte le informazioni sugli aiuti concessi⁴ riducendo così gli oneri amministrativi per le imprese, che non dovranno più tenere traccia di eventuali altri aiuti *de minimis* ricevuti e dichiararli.

La Commissione, infine, ha stabilito che gli intermediari finanziari che concedono

prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali riceveranno una sovvenzione lorda equivalente che non supera il massimale *de minimis* se l'importo totale del portafoglio dei prestiti garantiti è inferiore a 10 milioni di euro o se è inferiore a 40 milioni di euro ed è composto da prestiti individuali di importo inferiore a 100.000 euro, a condizione che il regime *de minimis* sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato Membro interessato⁵.


⁴ Si veda l'articolo 6 del nuovo Regolamento.


⁵ Si veda l'articolo 4 del nuovo Regolamento.



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com